

IVA

Lo split payment nella dichiarazione Iva 2019

di Cristoforo Florio

Scade oggi il termine per la trasmissione della **dichiarazione annuale Iva 2019**, relativa al periodo 2018: si sintetizzano, quindi, nel prosieguo, le regole da rispettare per la **corretta indicazione nel modello ministeriale** delle operazioni in **split payment**.

A tale fine è opportuno ricordare che la disciplina dello **split payment** (o “**scissione dei pagamenti**”) è rinvenibile nell'[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#) e nel [D.M. 23.01.2015](#).

Si tratta di un sistema finalizzato a **contrastare l'evasione** e le **frodi Iva** in base al quale – in deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'Iva – viene **trasferita la responsabilità del pagamento dell'imposta** dal cedente al **cessionario**.

Infatti, nelle operazioni che rientrano nell'ambito applicativo della “**scissione dei pagamenti**”, il fornitore del bene e/o servizio è tenuto ad **emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti"** ma, pur avendo indicato nella stessa l'imposta, **non riceverà il pagamento dell'intera somma riportata in fattura** (imponibile e Iva) ma solo il corrispettivo (e le eventuali altre somme addebitate non soggette ad Iva); l'imposta, infatti, non viene più corrisposta al fornitore ma viene versata direttamente all'Erario da parte dell'ente committente/acquirente, **secondo modalità differenti e disciplinate dal richiamato D.M. 23.01.2015**.

Sotto il profilo soggettivo, rientrano nel regime della “scissione dei pagamenti” le **operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche** ([articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#)) nonché nei confronti dei seguenti enti e società:

0a) **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) **fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione **non inferiore al 70%**;

a) **società controllate**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 2\), cod.](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) **società controllate direttamente o indirettamente**, ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

- c) **società partecipate**, per una **percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%**, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
- d) **società quotate** inserite nell'**indice FTSE MIB della Borsa italiana** identificate agli effetti dell'Iva.

Va inoltre ricordato che, per le operazioni per le quali è stata emessa **fattura successivamente al 14 luglio 2018**, le disposizioni sullo *split payment* non trovano più applicazione **relativamente alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'[**articolo 25 D.P.R. 600/1973**](#).

Tutto quanto sopra premesso, nel modello di dichiarazione annuale Iva 2019 **le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi effettuate** nel 2018 in regime di *split payment* trovano collocazione nel **rgo VE38**:

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter ,00

In particolare, nel citato **rgo VE38** andrà indicato l'importo imponibile delle suddette cessioni e/o prestazioni per le quali **l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti** in applicazione delle disposizioni di cui all'[**articolo 17-ter D.P.R. 633/1972**](#).

Le **operazioni “attive”** effettuate in regime di “scissione dei pagamenti”, dunque, **alimentano il volume d'affari complessivo** ma vengono indicate solo per l'importo imponibile (senza indicazione della relativa Iva); ciò in conformità a quanto disposto dall'[**articolo 2, comma 2, D.M. 23.01.2015**](#), in base al quale i soggetti passivi Iva che effettuano **operazioni in regime di split payment** “(...) **non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica (...)**”.

Va infine ricordato che le operazioni effettuate in regime di *split payment* **non incidono in alcun modo sul pro-rata** ([**articolo 19-bis D.P.R. 633/72**](#)) del contribuente che pone in essere tali operazioni.

Sotto il **profilo “passivo”**, gli **acquisti di beni e/o servizi in regime di split payment** trovano una prima indicazione tra gli **acquisti dell'anno**; in particolare, **nei righi da VF1 a VF13**:

QUADRO VF		1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
	VF1			
OPERAZIONI PASSIVE	VF2			
E IVA AMMESSA	VF3			
IN DETRAZIONE	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5			
	VF6			
	VF7			
	VF8			
	VF9			
	VF10			
	VF11			
	VF12			
	VF13			

Con la compilazione di tali righi le pubbliche amministrazioni, le fondazioni, gli enti e le società rientranti nel novero soggettivo della “scissione dei pagamenti”, **che abbiano effettuato gli acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali**, danno atto dell'esercizio del loro diritto alla detrazione dell'imposta ([articolo 5 D.M. 23.01.2015](#)).

Infatti, pur essendo vero che l'imposta non è più corrisposta al fornitore, la stessa – se riferita all'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'ente pubblico committente – confluisce nella liquidazione periodica dell'Iva, **generando contestualmente un credito Iva e un debito Iva** (secondo un meccanismo similare a quello del **reverse charge**) che si andranno a **compensare algebricamente**, salvo che non vi siano specifiche ipotesi di **indetraibilità dell'Iva sull'acquisto** in questione o che il committente operi in regime di pro-rata.

Infine, l'**Iva a debito** risultante dalle operazioni di acquisto di beni e/o servizi in *split payment* troverà collocazione nel **rgo VJ18**, in cui occorre indicare gli **acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni** titolari di partita Iva e dagli altri soggetti di cui al [articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972](#), per i quali la relativa imposta ha partecipato alle **liquidazioni periodiche** ([articolo 5, comma 2, D.M. 23.01.2015](#)). Si tratta, in sostanza, degli **acquisti che hanno generato il correlato debito di versamento** dell'imposta nei confronti dell'Erario.

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter ,00 ,00

Infine, si ricorda di prestare attenzione al **rgo VX4, campo 4**, nel quale potrà essere indicato il **codice “6”** da parte dei soggetti che hanno effettuato **operazioni in regime di split payment**, ai quali è riconosciuta una erogazione prioritaria del rimborso, **per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle predette operazioni**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)